



Università
Ca' Foscari
Venezia



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
ANNO 2011**

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

(art. 5 CCNL 16/10/2008)

1. Il destinatario del presente contratto è il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico dell'Università Ca' Foscari Venezia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto applicabile, il personale a tempo determinato.
2. L'accordo economico è riferito al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. Gli istituti giuridici di cui al presente accordo si intendono pattuiti fino alla stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo, salva espressa apposizione del termine o individuazione specifica del periodo o disdetta di una delle parti ovvero diversa disposizione della normativa generale e del CCNL di riferimento.

Art. 2

Obiettivi e istituti

Attraverso la contrattazione locale l'Amministrazione si propone, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi prodotti ed erogati, attivando politiche retributive caratterizzate dall'equilibrio tra contribuzione e retribuzione, dall'incentivazione del merito e dell'innovazione, dalla trasparenza e dalla valorizzazione dell'esperienza acquisita.

A tal fine ritiene coerente la focalizzazione dell'accessorio sugli istituti:

- 1) Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
- 2) Valorizzazione dell'esperienza acquisita

Art. 3

Ripartizione del fondo anno 2011

1. Le parti convengono di ripartire la somma (fatto salvo quanto specificato nell'allegata dichiarazione a verbale e previa certificazione del fondo da parte dei revisori dei conti) di € **325.800,00=** al netto degli oneri a carico dell'Ente come di seguito specificato:
 - a) Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi **€ 76.800**
 - b) Valorizzazione dell'esperienza **€ 249.000,00**

Fatta salva la certificazione delle risorse disponibili da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, la compatibilità con la normativa vigente e la possibilità di disdetta delle parti, la ripartizione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni 2012 e 2013.

Art. 4

Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi

1. Le parti si danno atto, nel rispetto della normativa vigente, dell'applicazione del principio di differenziazione dell'incentivo in funzione delle prestazioni rese, al fine di valorizzare il merito.
2. I compensi spettano al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato previa valutazione delle prestazioni,
3. Non ha diritto al compenso il dipendente che otterrà una valutazione annuale insufficiente secondo i criteri stabiliti nel vigente sistema.
4. Le parti si danno atto della necessità di rivedere l'attuale sistema di valutazione delle prestazioni nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - ridefinizione del processo con l'introduzione delle fasi previste dalla normativa vigente e con l'individuazione dei compiti previsti per ciascun attore dello stesso;
 - ridefinizione dell'oggetto della valutazione;
 - ridefinizione della correlazione con il sistema incentivante secondo un modello di attribuzione proporzionale che tenga conto dei seguenti elementi:
 - a) valutazione delle prestazioni
 - b) impegno orario
 - c) presenza in servizio (in proporzione al periodo lavorato, al netto di aspettative senza assegni)
5. Per l'anno 2011, le parti concordano di destinare la somma di **€ 66.800,00**
6. L'attività serale prestata dai CEL e programmata dalle strutture competenti (CLA e Dipartimenti), oltre alla normale retribuzione spettante, dà luogo per ciascun corso (corso standard pari a 50 ore per 25 incontri) le cui lezioni si svolgano tra le 20.00 e le 21.30 ad una indennità incentivante forfettaria pari a complessivi € 375,00.
Nel caso di corsi con durata diversa l' indennità è proporzionata.

Per i corsi serali dei Dipartimenti, l'attività può essere svolta previa autorizzazione del Direttore del CLA.

7. Per l'anno 2011, le parti concordano di destinare la somma massima di **€ 10.000,00**

Art. 5
Valorizzazione dell'esperienza
(art. 22, co. 3 CCNL 13/05/2003)

1. Le parti concordano di attuare un sistema basato sull'articolazione in classi biennali di anzianità così definito:

anzianità	fascia	importo
maggiore 2	1	€ 2.500
maggiore 4	2	€ 3.000
maggiore 6	3	€ 3.500
maggiore 8	4	€ 4.000
maggiore 10	5	€ 4.500
maggiore 12	6	€ 5.000
maggiore 14	7	€ 5.500
maggiore 16	8	€ 6.000
maggiore 18	9	€ 6.500
maggiore 20	10	€ 7.000

tabella 1

2. Il valore delle classi è riferito a monte orari individuali pari a 540 ore e si intende costante anche per monte orari individuali superiore a 540 ore, mentre è ridotto in proporzione per monte orari individuali inferiori a 540 ore.

3. Il passaggio da una classe all'altra sarà selettivo, nei limiti delle risorse destinate, e compatibilmente con i vincoli finanziari e di legge, e avverrà in base a criteri che tengano conto dell'esperienza acquisita e del merito.

4. L'esperienza acquisita sarà definita in termini di:

1. anzianità di servizio nella classe di appartenenza
2. incarichi e attività svolte nel periodo di riferimento.

5. La definizione del merito avverrà attraverso i risultati del sistema di valutazione.

6. Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio sono computati i periodi lavorativi, al netto di aspettative, effettivamente svolti in qualità di collaboratore ed esperto linguistico con contratto a tempo indeterminato presso Ca' Foscari o presso altri atenei pubblici, e in qualità di collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato presso Ca' Foscari.

7. Per l'anno 2011, le parti concordano di destinare 249.000,00, necessarie al collocamento del personale in servizio alla data del 1/1/2011 nelle classi di cui alla tabella 1.

8. In fase di prima applicazione, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo sarà inquadrato nella classe di cui alla tabella 2, corrispondente all'anzianità di servizio maturata.

anzianità	fascia	importo
Maggiore 1	0	€ 1.000
maggiore 2	1	€ 2.000
maggiore 4	2	€ 3.000
maggiore 6	3	€ 3.500
maggiore 8	4	€ 4.000
maggiore 10	5	€ 4.500
maggiore 12	6	€ 5.000
maggiore 14	7	€ 5.500
maggiore 16	8	€ 6.000
maggiore 18	9	€ 6.500
maggiore 20	10	€ 7.000

tabella 2

Art. 6

Disposizioni comuni

Limiti di cumulo

Le parti concordano che nei confronti del personale che ha percepito nell'anno solare compensi per attività finanziate dall'esterno (es. conto terzi, considerati cumulativamente) si applica la seguente riduzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi:

- totale compensi "esterni" fino a € 3.999: nessuna riduzione sui compensi accessori,
- totale compensi "esterni" da €. 4.000 fino a € 7.499: l'accessorio si abbatte del 5% dell'intero compenso "esterno" complessivamente percepito, fino a concorrenza dell'accessorio spettante
- totale compensi "esterni" da € 7.500: l'accessorio si abbatte del 10% dell'intero compenso "esterno" complessivamente percepito, fino a concorrenza dell'accessorio spettante.

Somme non distribuite e riduzioni ex art. 9 c.2 bis D.L. 78/2010

Il risparmio derivante dall'applicazione del limite di cumulo e dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i singoli istituti costituisce voce di compensazione e confluirà nel fondo dedicato alla remunerazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

L'eventuale riduzione del fondo per il trattamento accessorio derivante dall'applicazione di quanto disposto all'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel caso di diminuzione

del monte ore programmato dagli organi di Governo rispetto a quanto programmato per l'anno precedente, sarà compensata nel fondo dedicato alla remunerazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Norme finali

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo contiene l'accordo per l'anno 2011, riordina in modo sistematico ed unitario tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti e protocolli d'intesa fin qui intervenuti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, i cui effetti sono cessati alla data del 31 dicembre 2010.

2. Le somme già versate nel 2011, ulteriori rispetto al trattamento fondamentale previsto dal vigente CCNL (€ 31,41/ora), sono da considerarsi versate a titolo di acconto di quanto verrà erogato sulla base del presente contratto integrativo.

DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE PUBBLICA

dichiarazione 1

L'amministrazione determinerà il fondo 2011 come segue

Voce	importo
Fondo 2010	205.000,00
Quota 4,39 al 31/12/2004	157.000,00
Totale fondo ricalcolato	362.000,00
Riduzione 10% normativa vigente	36.200,00
Fondo disponibile	325.800,00

La determinazione del fondo 2011 è soggetta alla certificazione dei revisori, che dovranno dare il loro assenso al ricalcolo del monte accessorio, ricomprendendo nel fondo la quota oraria di ateneo, nei limiti della normativa vigente.

dichiarazione 2

L'amministrazione si dichiara disponibile nel 2011 alla rideterminazione del monte orario individuale dei collaboratori ed esperti linguistici delle lingue a maggiore intensità didattica (inglese, francese, spagnolo, cinese e giapponese), elevandolo dalle attuali 540 ore a 630 ore.

L'eventuale passaggio a 630 avverrà previo accordo con i collaboratori interessati, nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione si riserva, per gli anni successivi, di individuare possibilità di aumento per ulteriori lingue, previa la verifica dello sviluppo dell'esigenza di collaborazione linguistica.

dichiarazione 3

L'amministrazione si dichiara intenzionata alla definizione di un regolamento di Ateneo relativo all'orario di lavoro del personale collaboratore ed esperto linguistico, finalizzato anche alla ridefinizione delle modalità di certificazione e verifica dell'orario stesso e al più efficace ed efficiente utilizzo del monte ore complessivamente programmato, nel rispetto delle prerogative dirigenziali in merito di organizzazione del lavoro e del vigente CCNL.